

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Bari, sezione Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine (omissis) dell'anno 2013

TRA

FALLIMENTO

-attore/i-

CONTRO

BANCA

-convenuta-

E

AVVOCATO - CURATORE FALLIMENTARE

-terzo chiamato-

OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)

All'udienza del 16.3.2016, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale d'udienza e riportate in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.3.2013, la CURATELA DEL FALLIMENTO S.R.L., esponeva quanto segue.

Con sentenza n. 0000/1993 resa in data 15.04.1993, il Tribunale di Bari dichiarava il fallimento della SOCIETÀ S.R.L., all'uopo nominando quale curatore della procedura fallimentare l'AVVOCATO il quale nell'esercizio delle funzioni apriva, presso la BANCA- Agenzia di Bari - Palazzo di Giustizia di Bari - il c/c n. 00000 intestato alla procedura fallimentare sul quale far transitare tutte le somme riscosse e di pertinenza del fallimento.

Emergevano comportamenti illeciti da parte del curatore AVVOCATO, consistenti, tra l'altro, in numerosi prelievi dal conto cui non facevano riscontro le specifiche autorizzazioni del GD e i conseguenti mandati di pagamento.

Revocato il curatore e nominato nuovo professionista, era avviato dalla nuova curatela un articolato contenzioso, previa verifica del fatto che le entrate complessive del fallimento sono risultate pari ad € 261.387,81 mentre le uscite giustificate dalla documentazione reperita, sarebbero pari a circa € 30.000,00 con un residuo attivo di € 231.387,81, residuo che in assenza di documentazione comprovante il contrario, risulterebbe nella disponibilità di cassa dell'AVVOCATO fatta eccezione per la somma presente sul c/c n. 0000 di € 387,78. Dopo aver verificato, attraverso idonea

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Rana, 16 giugno 2016, n. 3339

documentazione, l'effettiva erogazione di pagamenti ai relativi percettori per una somma pari ad € 35.653,36 (uscite giustificate, secondo il riepilogo allegato al giornale del fallimento), la curatela si attivava per conoscere quale destinazione avessero avuto le restanti somme prelevate in assenza dei necessari mandati di pagamento. Infatti, con successive note racc. A/R del 02.12.2009 e 22.01.2010, 14.09.2010, 05.10.2010 (sempre allegate nel fascicolo di parte), inviate alla **BANCA** – Filiale di Bari – richiedeva al ridetto istituto l'esibizione dei mandati di pagamento posti alla base delle uscite di conto corrente afferenti il **FALLIMENTO S.R.L.** con le relative autorizzazioni del Tribunale di Bari ovvero del G.D. nonché la consegna di tutti gli estratti conto analitici e recanti le causali di ogni operazione.

Con atto del 12.04.2010 la curatela promuoveva azione di responsabilità e rendiconto nei confronti del precedente curatore, insistendo affinché la **BANCA** provvedesse alla esibizione della documentazione in suo possesso al fine di effettuare tutti gli accertamenti del caso.

La banca ottemperava solo parzialmente all'ordine di esibizione pronunciato dal G.I. fornendo i soli estratti del c/c intestato al fallimento limitatamente all'ultimo decennio nonché gli estratti conto dalla data di accensione al 2001 non corredati dalla documentazione relativa alle operazioni effettuate sul conto essendo questa antecedente ai dieci anni e perciò asseritamente inviata al macero, come sostenuto dalla **BANCA** con nota del 27.04.2011.

La banca non provvedeva, invece, alla consegna dei mandati di pagamento e delle autorizzazioni del G.D. giustificative dei prelievi effettuati dal curatore sul conto.

La curatela interponeva ricorso ex art 700 c.p.c. (R.G. 0000/0000) al fine di ottenere l'adempimento ad opera del ridetto istituto di credito delle obbligazioni connesse all'ordine di esibizione sì da far fronte ai probabili pregiudizi derivanti dal ritardo nella consegna della documentazione.

Il giudice ordinava alla **BANCA** l'immediata consegna della copia conforme agli originali di tutti i mandati di pagamento ed autorizzazioni del G.D. posti alla base delle operazioni in uscita sul c/c n. 0000 intestato alla procedura **FALLIMENTARE SRL** con riferimento all'intero periodo compreso tra l'anno 2000 e l'anno 2010, ovvero qualora ne fosse stata ancora in possesso, anche con riferimento al periodo pregresso, a far data dall'apertura del conto.

La **BANCA** non consegnava alla curatela la documentazione richiesta (fatta eccezione per gli estratti conto relativi alle movimentazioni effettuate sul c/c nell'ultimo decennio) producendo invece in giudizio copia dei verbali di sequestro effettuati dalla Procura della Repubblica redatti in data 03.01.2011.

Dall'analisi dei suddetti verbali nonché dalla documentazione acquisita dalla curatela (copia del giornale del fallimento in stralcio, rendiconto entrate uscite redatto e consegnato dall'**AVVOCATO** con allegati mandati di pagamento autorizzati dal G.D. o dal Tribunale già all.to sub. d) risultano effettuati dalla **BANCA** pagamenti in assenza dei relativi provvedimenti autorizzativi del Tribunale e somme (corrispondenti ai prelievi effettuati presso il predetto istituto) non impiegate per causali afferenti la procedura fallimentare e quindi, presumibilmente nella disponibilità di cassa dell'**AVVOCATO**.

Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Rana, 16 giugno 2016, n. 3339

In particolare, risultano incassi per complessivi € 261.387,81, uscite per € 35.653,36 ed un saldo attivo sul c/c intestato alla curatela di € 387,78 e quindi, un totale di somme distratte alla procedura pari ad € 225.734,45.

Tutto ciò premesso, citava la **BANCA** innanzi a questo tribunale per:

- a) sentir accertarsi la responsabilità della **BANCA** per la violazione degli obblighi dalla legge nell'esecuzione della propria prestazione contrattuale, attesa l'inosservanza degli artt. 1366-1374-1375 c.c.;
 - b) per l'effetto condannare la **BANCA** a risarcire il danno arrecato al **FALLIMENTO SRL** per aver favorito con la sua condotta incauta e negligente la distrazione delle somme di pertinenza della massa fallimentare per l'importo di € 225.734,45 come da documentazione in possesso della curatela;
 - c) accertare e dichiarare la **BANCA** responsabile per la violazione degli obblighi di cui all'art 2043 c.c., avendo questa con la propria condotta imprudente e negligente causato danno ai creditori della massa fallimentare;
 - d) per l'effetto, condannare la ridetta banca a risarcire il danno arrecato nella misura congrua pari quantomeno agli interessi maturati a favore della procedura, oltre rivalutazione monetaria, oltre il maggior danno per la medesima causale, da quantificarsi in corso di causa o comunque in quella che sarà ritenuta di giustizia;
- Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 11/06/2013, si costituiva in giudizio la **BANCA** respingendo ogni responsabilità rispetto ai fatti di causa così come rappresentati dalla Curatela fallimentare. In particolare, la medesima convenuta assumeva che, poiché i fatti e le responsabilità a scritte non potevano non essere estese al precedente Curatore **AVVOCATO**, cui la causa era ritenuta comune, chiedeva ed otteneva il differimento dell'udienza di prima comparizione onde poter procedere alla chiamata in causa in garanzia ex art. 269 cpc, per sentirsi garantita rispetto alle domande della curatela, anche quale litisconsorte necessario.

Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio anche il **AVVOCATO** il quale concludeva deducendo la esclusiva responsabilità della **BANCA** nella causazione del danno alla Curatela attrice e, ove del caso, applicato l'art. 1227 c.c., statuire in merito in ipotesi di concorso colposo nella produzione dell'evento che ha causato il danno.

Chiedeva quindi la condanna della **BANCA** al pagamento in proprio favore, in via di regresso ovvero di manleva, delle somme che saranno determinate dal Tribunale.

Ammessa ed espletata la richiesta CTU; precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale è infondata.

La domanda attorea è stata incardinata in via principale nella responsabilità contrattuale: “... per la violazione degli obblighi imposti dalla legge nell'esecuzione della propria prestazione contrattuale, attesa l'inosservanza degli artt. 1366 1374 1375 c.c. ... Per l'effetto, condannare la **BANCA** a

Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Rana, 16 giugno 2016, n. 3339

risarcire il danno arrecato al FALLIMENTO S.R.L. per aver favorito, con la sua condotta incauta e negligente, la distrazione delle somme di pertinenza della massa fallimentare per l'importo di € 225.734,45" (pagg. 11 e 12). Dunque, nell'atto di citazione, la procedura fallimentare lamenta un danno da responsabilità contrattuale; non per aver causato, ma semplicemente per aver favorito, con una sorta di "agevolazione colposa", l'operato asseritamente infedele del Curatore Fallimentare.

Dunque occorre concordare con la difesa bancaria sul fatto che l'indagine peritale non è rilevante (nei rapporti tra curatela e banca) sul piano della sussistenza del titolo giustificativo (autorizzazione del GD o provvedimento analogo) ma solo della verifica della sussistenza e del diligente controllo dei documenti che il curatore era tenuto ad esibire per ottenere il contante o l'assegno circolare.

Le disposizioni vigenti all'epoca dei fatti (art. 34 l.fall.) facevano riferimento al "mandato di pagamento" e non alla copia conforme, come prevede il testo oggi vigente: si ritiene tuttavia che anche all'epoca non fosse obbligatoria la presentazione di un originale in banca, tant'è che la prassi non lo prevedeva. **Non è necessariamente vero, dunque, che si dovesse obbligatoriamente redigere sempre il mandato in triplice originale.** Peraltro, anche la risalente circolare ministeriale del 1942 che imponeva la previa comunicazione alle parti della emissione del mandato e la successiva comunicazione scritta di avvenuta esecuzione contiene disposizioni **ormai da tempo disapplicate**, almeno in parte, dagli uffici giudiziari e dalle banche stesse.

Dunque la banca aveva l'onere di esaminare il mandato in copia, trattenendone un esemplare. **Non aveva certo l'onere di verificare la sussistenza del provvedimento del giudice collegato allo specifico mandato.**

In definitiva, ciò che la nuova curatela contesta alla banca (ed in ciò l'atto di citazione è sufficientemente chiaro) è l'aver erogato le somme per cassa o senza esibizione di mandato o previa negligente verifica di un mandato in qualche modo falsificato dal **AVVOCATO-CURATORE**.

Sorge allora questione sulla specifica enunciazione nell'atto introduttivo delle operazioni contestate.

In realtà, sulla base della documentazione allegata e delle cifre (sia pure indicate in citazione in modo aggregato) si può evincere in modo sufficiente quali sono i singoli episodi contestati.

Altra questione rilevante ed assai dibattuta dalle parti è quella relativa appunto alla esibizione dei mandati di pagamento da parte della banca ed al rilievo della loro **mancata tempestiva acquisizione** agli atti, atteso anche che per l'operazione del 23.11.1999 tale documento difetta tuttora in atti.

A parere del giudicante è applicabile a questa operazione la giustificazione dell'ultradecennalità ex art. 119 TULB e 2220 c.c.: la prima richiesta stragiudiziale della curatela alla **BANCA** è infatti del 2.12.2009.

D'altra parte, la **BANCA** ha opportunamente giustificato la mancata tempestiva esibizione della documentazione non solo con il limite decennale ma anche con l'intervenuto sequestro in sede penale di tale documentazione.

Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Rana, 16 giugno 2016, n. 3339

Per le altre operazioni, l'avvenuta acquisizione dei mandati impone di considerare la questione in termini di diligente esame da parte della banca del documento esibito allo sportello al momento dell'operazione.

Il CTU ha infatti verificato che in tutti questi casi si è trattato di dolosa creazione/alterazione di mandati di pagamento e di presentazione degli stessi in banca.

In fattispecie siffatte si potrebbe ascrivere, in capo alla **BANCA**, una responsabilità contrattuale per la tenuta di una condotta non diligente e la non osservanza di precise norme negoziali.

La diligenza richiesta non è semplicemente quella ordinaria né quella media bensì è quella "professionale", propria dell'operatore (per l'appunto) professionale nel campo della intermediazione del denaro, cosicché, nella identificazione della correttezza formale e sostanziale di ogni mandato di pagamento non devono essere consentite alla banca disattenzioni che, se invece rapportate all'uomo comune, potrebbero anche non integrare gli estremi del comportamento negligente.

Ad integrare la disciplina delle operazioni in discorso, concorre anche l'art. 1856 c.c. in ragione del quale la banca risponde, per l'esecuzione degli incarichi ricevuti dal cliente, secondo le regole del mandato, ma avuto riguardo alla graduazione ulteriore della diligenza del mandatario rispetto a quella sancita dall'art. 1710 c.c. (cioè del "buon padre di famiglia") e consistente nella diligenza "qualificata" (capoverso dell'art. 1176 c.c.) derivante dalla natura professionale dell'attività svolta e dalle doverose regole di comportamento vevoli nel settore di riferimento.

Più nello specifico, opportunamente la difesa della banca ha citato la recente sentenza di questo tribunale n. 5008/2014 che ha "limitato" la responsabilità dell'impiegato bancario di fronte a una contraffazione di assegno, allineandosi al consolidato orientamento del Supremo Collegio: *"Nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno circolare trafugato e alterato, non basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 43, comma 2 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 - in forza del quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo. La valutazione del giudice di merito in ordine alla riconoscibilità della falsificazione o alterazione di un assegno da parte dell'operatore professionale dipendente di banca è censurabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del difetto di motivazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale il giudice di appello aveva ritenuto non rilevabile da un operatore bancario, nella correttezza dei rapporti commerciali, l'alterazione di un assegno circolare consistente nella lavatura e cancellazione della clausola "pagate ad azienda di credito", che impediva il pagamento a privati, ancorché fosse rimasta visibile la sillaba "pa", risultando quest'ultima in parte coperta da una girata successivamente apposta)".*

Nel nostro caso, non è stata prodotta neppure una perizia grafologica di parte, idonea a dimostrare la percepibilità *ictu-oculi* ovvero la grossolanità delle contraffazioni.

Sentenza, Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Rana, 16 giugno 2016, n. 3339

D'altra parte, non sono stati dedotti altri elementi di fatto che avrebbero potuto o dovuto indurre il banchiere ad un atteggiamento più prudente, quali per esempio l'abnormità delle somme prelevate o la concentrazione di molte operazioni nell'unità di tempo.

Se ne deve dedurre, allora, l'assenza di tutti i titoli di responsabilità contestati alla banca.

Non vi è luogo a provvedere sulla domanda spiegata dalla banca contro il **CURATORE-
AVVOCATO**.

Data la particolarità della vicenda è opportuna la compensazione delle spese legali.

Le spese di CTU restano a carico delle parti principali metà ciascuna.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

PQM

Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

- 1) rigetta la domanda principale e dispone non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia;
- 2) dichiara compensate le spese legali e pone le spese di CTU a carico delle parti principali metà ciascuna;
- 3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Bari il 09/06/2016 .

Il G.U.
dott. Giuseppe Rana

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*